

Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.

(BURC n. 64 del 16 marzo 2023)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria e il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo ecosostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale.
2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica smart tourism, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con particolare attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.

Art. 2

(Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria)

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, definisce e individua i Cammini di Calabria.
2. I Cammini di Calabria sono costituiti da cammini, vie e itinerari, secondo le modalità di indicazione utilizzate nella sentieristica del Club Alpino Italiano (CAI), da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato, a eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manutenzione, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
3. Ai fini della presente legge si intendono per Cammini di Calabria, anche alternativamente:
 - a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013) 67 adottata il 18 dicembre 2013;
 - b) itinerari interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
 - c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
 - d) cammini realizzati o da completare già finanziati in seguito alla partecipazione a bandi indetti dalla Regione Calabria o, comunque, già riconosciuti;

- e) itinerari, vie e cammini calabresi, esistenti o da completare, compresi quelli religiosi riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), dalla Conferenza Episcopale Calabria (CEC) e dalle diocesi di appartenenza, attraversati dai cammini religiosi, nonché riconosciuti da altre confessioni religiose;
 - f) cammini riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
 - g) cammini appositamente individuati come tali dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significative manifestazioni di fede dei pellegrini, da fatti storici, culturali o da tradizioni popolari ricostruibili e documentate, nonché da aspetti naturalistici, paesaggistici ed enogastronomici.
4. I cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza e la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità, anche visiva.
5. I cammini di cui al presente articolo sono inseriti nel Catasto regionale dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Gestione dei Cammini di Calabria)

1. La gestione dei Cammini di Calabria compete a coloro che sono individuati come gestori nel provvedimento di riconoscimento.
2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati, salvi i diritti di terzi:
 - a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali, dalle Associazioni Pro Loco di cui alla [legge regionale 19 novembre 2020, n. 22](#) (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
 - b) da associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo e da enti ecclesiastici;
 - c) da enti e associazioni del Terzo settore;
 - d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra soggetti di cui alle lettere a), b), c).
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono, altresì, la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivarne la fruizione nel rispetto delle direttive regionali.
4. L'universale accessibilità di cui all'articolo 2, comma 4, comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione di garantire il superamento delle barriere architettoniche, quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile, rendendo, comunque, con ogni mezzo utile e sicuro, i cammini fruibili da persone con disabilità avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative di tali soggetti.
5. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata.
6. La segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto è conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione. Ove possibile, è fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino.

7. I soggetti gestori dei Cammini di Calabria iscritti nel Catasto di cui all'articolo 5, riportano nella pagina iniziale del sito ufficiale, nell'App ufficiale e sulle proprie pagine di social network, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".
8. I gestori dei cammini possono:
 - a) siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o impresa o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino;
 - b) siglare protocolli d' intesa e concedere in uso i loghi di riconoscimento del cammino a imprenditori e imprese del territorio ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini;
 - c) siglare protocolli d'intesa, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico, nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

Art. 4

(Riconoscimento dei Cammini di Calabria)

1. La Giunta regionale riconosce i cammini o su propria iniziativa, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 11, oppure a istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. L'istanza di riconoscimento, redatta secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 12, contiene:
 - a) il tracciato cartografico del cammino di cui si chiede il riconoscimento, la relativa cartografia, le tracce gps, le informazioni dettagliate sull'anagrafica del cammino, sul numero e la descrizione delle tappe e sugli attraversamenti dei borghi;
 - b) una relazione sull'accessibilità e la fruibilità del cammino, con indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e dei tempi medi di percorrenza per categoria di utenti;
 - c) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico, popolare, fra i luoghi e le caratteristiche dei luoghi interessati dall'itinerario;
 - d) l'indicazione dell'ente gestore;
 - e) il piano di utilizzo del cammino;
 - f) la segnaletica ufficiale di riconoscimento utilizzata e il logo del cammino;
 - g) l'indicazione del sito web del cammino al fine di verificare tutte le informazioni contenute nell'istanza di riconoscimento.

Art. 5

(Catasto dei Cammini di Calabria)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il dipartimento competente in materia di turismo, con le risorse umane e strumentali e senza oneri a carico del bilancio regionale, è istituito il Catasto regionale dei Cammini di Calabria, cui sono iscritti i cammini di cui all'articolo 2.
2. Il Catasto è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 12, previa condivisione con il Coordinamento di cui

all'articolo 11, ed è pubblicato in apposita sezione dei siti istituzionali regionali, in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.

3. In sede di prima implementazione il Catasto dei Cammini di Calabria tiene conto del Catasto regionale dei sentieri redatto dal CAI.

Art. 6

(Promozione dei Cammini di Calabria)

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, sentito il Coordinamento regionale dei Cammini di Calabria e gli enti e le associazioni di riferimento, promuove i cammini di cui alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.
3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può finanziare progetti e riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 per:
 - a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire e incentivare la conoscenza, la tutela e valorizzazione dei cammini e dei beni culturali e religiosi ricadenti nelle aree limitrofe, nonché per l'accoglienza dei pellegrini e di quanti utilizzano gli stessi cammini;
 - b) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e incrementare la fruibilità dei cammini;
 - c) la promozione della banca dati e della digitalizzazione dei Cammini di Calabria;
 - d) lo svolgimento di manifestazioni e iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale, agricolo, forestale ed enogastronomico, nonché le attività di comunicazione e informative connesse;
 - e) gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di creazione e ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione nel Catasto dei Cammini di Calabria;
 - f) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti dei Cammini di Calabria, in funzione dello sviluppo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.
5. Per favorire la promozione e agevolare la gestione dei cammini di cui alla presente legge, la Regione può stipulare, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, accordi con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni, che hanno tra i propri scopi statutarî, anche se non in forma esclusiva, la promozione o la valorizzazione di itinerari religiosi, naturalistici, enogastronomici e culturali e la loro salvaguardia e ripristino.

Art. 7

(Valorizzazione dei Cammini di Calabria)

1. Al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta regionale dei cammini e consentire la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può individuare misure per:
 - a) promuovere la creazione di una banca dati informatica regionale dei Cammini di Calabria;
 - b) promuovere la creazione di una piattaforma per la raccolta, indicizzazione e fruizione dei dati geo referenziati e lo sviluppo di servizi innovativi in ottica smart tourism;
 - c) promuovere soluzioni tecnologiche IoT per la gestione e valorizzazione dei cammini;
 - d) favorire progetti strategici per il miglioramento della qualità dei cammini e dei servizi a essi correlati;
 - e) favorire l'introduzione di infrastrutture a sostegno della transizione energetica e la mobilità con mezzi elettrici;
 - f) implementare azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche, religiose con le attività agricole, enogastronomiche, artigianali e culturali;
 - g) promuovere e pubblicizzare con canali idonei, sul sito istituzionale e su altri siti tematici esistenti, il Catasto dei Cammini di Calabria istituito e disciplinato dall'articolo 5;
 - h) promuovere intese con altre Regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
 - i) realizzare un sistema di rete tra i cammini individuando tracciati di possibili collegamenti tra gli stessi;
 - j) promuovere iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini calabresi che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Art. 8

(Carta dell'escursionista)

1. È istituita la Carta dell'escursionista, documento che permette a chi percorre i Cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia e usufruisce dei servizi.
2. La Carta dell'escursionista:
 - a) reca sulla pagina di copertina il logo della Regione Calabria, la dicitura "Cammino di Calabria", l'identificazione del cammino per cui è rilasciata e dell'ente gestore del cammino e l'elenco dei comuni e dei borghi ricadenti nell'itinerario;
 - b) presenta appositi spazi in cui apporre il timbro dei comuni, dei borghi e delle strutture ricettive attraversati;
 - c) può essere rilasciata anche in formato elettronico, contenente le informazioni di cui alle lettere a) e b) e, in tal caso, è associata all'App ufficiale dei Cammini di Calabria.

Art. 9

(Punti di sosta e di ristoro)

1. Lungo i cammini sono utilizzabili i fabbricati esistenti, anche non funzionali, dietro presentazione di istanza o di progetto complessivo al competente Comune, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto della proprietà pubblica e privata, delle norme urbanistiche ed edilizie e delle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione anche non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, delle province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso ai gestori del cammino senza oneri a carico degli enti, alle associazioni rappresentative del settore escursionistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Gli immobili e i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli enti.
5. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai trecento metri lineari rispetto al tracciato del cammino, rispettando gli adempimenti prescritti dalla normativa edilizia e urbanistica, a cura dell'Ente gestore e senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti dell'itinerario, con prevalenza dell'utilizzo e della vendita di prodotti agricoli a chilometri zero e prodotti alimentari legati alle attività agricole e alla tipicità del territorio, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. I tracciati dei cammini e l'app della rete dei Cammini di Calabria segnalano la presenza delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche e sociali iscritte nei relativi elenchi della Regione Calabria e, tramite manifestazione di interesse da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, delle imprese agricole che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ovvero che svolgono attività di enoturismo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), dei punti di vendita diretta di tali imprese agricole, di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, di agricamping.

Art. 10

(Dichiarazione di pubblico interesse regionale)

1. I percorsi compresi nei cammini riconosciuti ai sensi della presente legge sono considerati di interesse pubblico regionale in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesaggistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, storici, religiosi e di tutela del territorio.

2. Prima dell'inserimento nei cammini di tratti di proprietà privata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tra gli enti competenti e i proprietari o titolari di altri diritti reali, per definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata. Nelle aree naturali protette gli accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione.

Art. 11

(Coordinamento dei Cammini di Calabria)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli assessori con delega all'agricoltura, al turismo, all'ambiente e alla cultura, è costituito il Coordinamento dei Cammini di Calabria, avente funzioni consultive e di raccordo.
2. Il Coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale o suo delegato ed è composto, prevista intesa con gli enti di appartenenza estranei all'amministrazione regionale e su designazione dei medesimi:
 - a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura, ambiente, attività produttive o loro delegati;
 - b) da due rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio di turnazione;
 - c) dai responsabili delle Guide ufficiali dei Parchi nazionali della Calabria;
 - d) da rappresentanti di associazioni di categoria, della CEC, di organismi, associazioni rappresentative degli agricoltori e operatori turistici individuati dalla Giunta regionale;
 - e) dal responsabile/delegato ecclesiale nazionale del turismo religioso della CEI o suo delegato;
 - f) dal responsabile nazionale dell'Associazione Italiana Guide Ambientaliste Escursioniste (AIGAE);
 - g) da un rappresentante della sezione regionale del CAI;
 - h) da un componente della Federazione Italiana Escursionismo (FIE);
 - i) dai rappresentanti delle associazioni promotrici dei cammini.
3. La composizione del Coordinamento può essere integrata o modificata dalla Giunta regionale con deliberazione che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri.
4. I componenti del Coordinamento svolgono tale ruolo a titolo gratuito, e senza alcun rimborso spese, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.
5. L'attività di supporto al Coordinamento è assicurata dal dipartimento competente in materia di turismo, d'intesa con il dipartimento competente in materia di agricoltura, avvalendosi anche di personale estraneo all'amministrazione che abbia particolare competenza in materia di cammini ma, in ogni caso, senza alcun maggiore onere a carico del bilancio regionale e senza alcun rimborso spese.

Art. 12

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e i requisiti richiesti per la costituzione e il riconoscimento dei gestori dei cammini, nonché le regole per il loro funzionamento;
 - b) le modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2, e i criteri per la costituzione dei cammini;
 - c) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi forniti e dell'accoglienza;
 - d) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del tragitto e le caratteristiche tecniche della segnaletica da installare lungo i cammini;
 - e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
 - f) le caratteristiche dell'App ufficiale della rete dei Cammini calabresi;
 - g) i requisiti per ottenere la Carta dell'escursionista e le relative modalità di rilascio;
 - h) l'indicazione delle regole comportamentali e dei diritti e doveri dei possessori della Carta dell'escursionista;
 - i) criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 9, comma 3;
 - j) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini che tengano conto della coerenza territoriale, del grado di rappresentatività degli enti e associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini, nonché del non perseguimento di fini di lucro;
 - k) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dei Cammini di Calabria.
2. Nella redazione del regolamento di attuazione la Giunta regionale tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

Art. 13

(Norma di rinvio)

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. È abrogata la [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36](#) (Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese). Restano salvi i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in esecuzione delle norme abrogate.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.